

PROVINCIA di CATANIA

INDICE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO: N. 63 DEL 08/09/2014

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE I.U.C. PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE nella consueta sala delle adunanze consiliari della SEDE del Comune di GIARRE, con avviso del Presidente prot. n.31460 del 04/09/2014 per le ore 19.30 e seguenti risultano convocati, in adunanza pubblica ed in seduta ordinaria, i componenti di questo Consiglio ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. R. n. 7 del 26.08.1992 modificata dalla L. R. n. 26 dell'1.9.1993, degli artt. 24 ss. del vigente Statuto Comunale e degli artt. 24 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui in oggetto risultano:

		CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
01	Spitaleri	Tania	X	
02	Longo	Francesco	X	
03	Turrisi	Angelo	X	
04	Zappalà	Salvatore		X
05	Mangano	Vincenzo	X	
06	Santonoceto	Maria	X	
07	Scuderi	Orazio Antonio		X
08	Di Grazia	Gabriele	X	
09	Musumeci	Raffaele	X	
10	Caltabiano	Patrizia	X	
11	Camarda	Salvatore	X	
12	Musumeci	Nunzio Giovanni		X
13	Gulisano	Giovanni	X	
14	Spina	Angelo Francesco	X	
15	Valenti	Vittorio	X	
16	Strazzeri	Carmelo	X	
17	Barbagallo	Giovanni	x	
18	Marano	Mario	X	
19	Cardillo	Francesco	x	
20	Lionti	Patrizia	x	
		TOTALE	17	03

Partecipano altresì alla sezione di seduta inerente a quanto prospettato in oggetto – ai sensi degli artt. 97 - comma 4°, lettera a - del T.U.LL.O.EE. LL. approvato con Decreto Leg.vo n. 267 del

18.08.2000, 20 - comma 3° - della L. R. n. 7 del 26.8.1992, 25 e 30 dello Statuto Comunale, 32 e 47 ss. del Regolamento Consiliare – il Segretario Generale dott.ssa Rossana Manno, che cura la redazione del presente verbale, l'istruttore amministrativo dott. Rosario Gullotta, che lo assiste nonché il Sindaco dott. Roberto Bonaccorsi, il Vice Sindaco arch. Salvo Patanè, l'Assessore dott.ssa Piera Bonaccorsi, il dirigente dott. Letterio Lipari e i componenti del Collegio dei Revisori Conti dott. Daniela Fresta, dott.ssa Vera Blancato e dott. Salvatore Rocca.

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento consiliare, vengono riportati nel presente verbale "i motivi principali delle discussioni ... esprimendo quanto più chiaramente possibile in forma succinta i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo sottoscritto sia consegnato al Segretario. I Consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che gli interventi siano dettati a verbale, purché contenuti in poche righe".

Il dott. Francesco Longo, nella qualità di Presidente di questo Consiglio

- dispone la trattazione dell'argomento di cui al punto 2 dell'o.d.g. in oggetto prospettato, come da allegata "proposta di deliberazione" (qui ALLEGATA sub "1") munita di "parere" ex art. 1 comma 1°, lettera i della L. R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000) ed esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta dell'8 settembre 2014 con verbale n. 57;
- autorizza gli infrascritti interventi: (durante tale fase si allontana dall'aula il consigliere Lionti presenti 16);
 - ✓ Consigliere Cardillo: da lettura del verbale inerente i lavori della Commissione Consiliare e da lettura altresì di un emendamento alla proposta di deliberazione che consegna agli atti (durante l'intervento entra in aula il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Daniele Fresta);
- Acquisisce il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal dott. Letterio Lipari nella qualità di Dirigente Area II e Dirigente ad interim Area VI;
- Sottopone a votazione per alzata di mano l'emendamento presentato dal consigliere Cardillo a nome della Commissione Consiliare (allegato 2);
- Effettuata l'anzidetta votazione dichiara **detto emendamento APPROVATO** con 12 voti favorevoli e zero contrari, resi dai 12 consiglieri votanti su 16 presenti, essendosi astenuti n. 4 consiglieri (Gulisano, Di Grazia, Spitaleri, Caltabiano) e risultando assenti n. 4 consiglieri (Scuderi, Zappalà, Musumeci Nunzio Giovanni, Lionti).

IL CONSIGLIO

• disposta dal Presidente la votazione in ordine al suindicato argomento; con 12 voti favorevoli e zero contrari, resi dai 12 consiglieri votanti su 16 presenti, essendosi astenuti n. 4 consiglieri (Gulisano, Di Grazia, Spitaleri, Caltabiano) e risultando assenti n. 4 consiglieri (Scuderi, Zappalà, Musumeci Nunzio Giovanni, Lionti);

DELIBERA:

• = APPROVARE, come ad ogni effetto approva, la "proposta di deliberazione" <u>ALLEGATA</u> sub 1 formante parte integrante e sostanziale del presente verbale avente ad oggetto: <u>nel testo così come emendata.</u>

Successivamente il Presidente:

mette ai voti la <u>proposta</u> di DICHIARARE, a norma dell'art. 12 della L. R. n. 44 del 3.12.1991, <u>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</u> l'adottata presente deliberazione; effettuata l'indetta votazione, dichiara <u>approvata</u> detta <u>proposta</u> con 12 voti favorevoli e zero contrari, resi dai 12 consiglieri votanti su 16 presenti, essendosi astenuti n. 4 consiglieri (Gulisano, Di Grazia, Spitaleri, Caltabiano) e risultando assenti n. 4 consiglieri (Scuderi, Zappalà, Musumeci Nunzio Giovanni, Lionti);

ultimata la superiore votazione, autorizza gli infrascritti interventi:

- ✓ <u>Sindaco</u>: ringrazia tutto il Consiglio Comunale per l'impegno e la serietà dimostrata;
- Consigliere Spitaleri: osserva che la tecnocrazia, sia a livello locale che nazionale, ha preso il sopravvento sulla politica, togliendole la possibilità di fare delle scelte e poter intervenire; nel particolare specifica che i consiglieri di opposizione volevano presentare un emendamento per salvaguardare le fasce più deboli che non è stato possibile portare a compimento proprio per motivazioni tecniche; per tali motivi preannuncia voto di astensione (durante l'intervento entra in aula il consigliere Lionti presenti 17);
- Consigliere Gulisano: fa presente che l'imposizione tributaria non è mai fatta a cuor leggero e si rammarica per la mancata possibilità, a causa del poco tempo a disposizione, di poter discutere anche sulla progettualità della città che attualmente si trova a saldo zero quanto a nascite e decessi; auspica che nel bilancio di previsione si trovino delle soluzioni per aiutare famiglie disagiate e per attrarre a Giarre nuove generazioni;
- Consigliere Musumeci Raffaele: osserva che l'argomento è stato ampiamente approfondito, pur non avendo avuto molto tempo a disposizione; fa presente che si è riusciti a mantenere delle aliquote eque senza ulteriori applicazioni onerose ed auspica che, nel rispetto del piano di riequilibrio finanziario, possano destinarsi somme da utilizzare per i servizi sociali;
- ✓ <u>Consigliere Lionti</u>: fornisce ulteriori delucidazioni sull'emendamento che non è stato possibile presentare e da lettura di un documento che consegna agli atti (allegato 3);
- ✓ Consigliere Cardillo: ringrazia tutti i colleghi consiglieri per l'impegno dimostrato.

Il Presidente, ultimata la discussione, alle ore 22.00 dichiara conclusi i lavori consiliari.

Il presente verbale è redatto e sottoscritto ai sensi degli artt. 30 dello Statuto Comunale e 48 del Regolamento Consiliare; la relativa approvazione è rimessa a successiva adunanza del Consiglio.

IL PRESIDENTE f.to (Francesco Longo)

	
IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to (Tania Spitaleri)	IL SEGRETARIO GENERALE f.to (Rossana Manno)
<u>P</u>	<u>UBBLICAZIONE</u>
Il sottoscritto MESSO COMUNALE all'albo pretorio di questo COMUNI pubblicato per 15 giorni consecutivi fi opposizioni.	attesta che il presente verbale è stato affisso, in copia E nel giorno, che vi è rimasto no al e che non sono state prodotto
N R.P.	IL MESSO ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
copia, all'albo pretorio di questo COl pubblicato per 15 giorni consecutivi	si CERTIFICA che il presente verbale è stato affisso, ir MUNE nel giorno, che vi è rimasto fino al ai sensi del comma 1º 991 – come modificato dal comma 21 dell'art. 127 della L. R. state prodotte opposizioni.
Lì	IL SEGRETARIO GENERALE
La presente deliberazione è diventata E decimo giorno dalla surrelata pubblicaz 44/1991 e successive modifiche ed inte	SECUTIVA il, ione, ai sensi dell'art. 12 – comma 1° – della succitata L. R. grazioni.
Lì	
IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA	IL SEGRETARIO GENERALE



PROVINCIA di CATANIA

- AREA VI^-

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 14/08/2014.

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 - lett. i - della L.R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, da sottoporre al **CONSIGLIO**, con il seguente

OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE IUC PER L'ANNO 2014.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. del 23/07/2014, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 24/10/2013, le aliquote dell'imposta municipale propria sono da confermare per l'anno 2014, in ottemperanza agli obblighi assunti ai fini dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato, ai sensi degli artt. 243-bis e 243-quater del TUEL 267/2000, con atto consiliare n. 7 del 28/01/2014;

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, le quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RILEVATO che:

- il-tributo-TASI-è-dovuto-a-seguito-del-possesso-o-della-detenzione-di-fabbricati, inclusa-l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto dall'utilizzatore e dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014 sono indicati nella scheda allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all.nr.1);

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Fattispecie imm	obile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
ABITAZIONI A3,A4,A5	PRINCIPALI	1,5 per mille	0	1,5 per mille	6 per mille
ABITAZIONI	PRINCIPALI	2,5 per mille	0	2,5 per mille	6 per mille

A2,A6,A7,A10,A11				
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1 per mille	0	1 per mille	2 per mille

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad €1.700.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 29,56 %, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 1.700.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 5.750.211,43
Differenza (B-A)	€ 4.050.211,43
Percentuale di finanziamento dei costi A / B	29,56%

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1 , commi da 641 a 702 , della Legge 147/2013 ha istituito e regolato , a decorrere dal 01/01/2014 ,il nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani , sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale , compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza ;
- in particolare , il comma 689 rende possibile la liquidazione d'ufficio della tassa dovuta dai contribuenti , in ottemperanza al principio della massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti stessi ed in continuità con i sistemi di riscossione dei tributi sostituiti in essere negli anni precedenti;
- il comma 688 attribuisce al Comune il potere di regolamentare modalità, scadenze e numero delle rate di pagamento del tributo in oggetto, fermo restando il ricorso agli strumenti di riscossione da sesso dettati quali F24, bollettino di conto corrente postale unico nazionale, etc..;
- fil combinato disposto dei commi 650 e 654, prevede la determinazione del piano tariffario in funzione di assicurare un gettito tributario a totale copertura dei costi del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti;
- l'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 ha istituito il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui è confermata la riscossione in capo al Comune anche con riferimento alla TARI:

CONSIDERATO:

- che presupposto dalla TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 682 della norma suddetta, il comune, con regolamento da adottare ai sensi dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- che ai sensi dei, comma 651 e 652 della norma suddetta, il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999,o, in alternativa, delle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. per cui

le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, con la facoltà di adottare ,per gli anni 2014 e 2015 , coefficienti di produttività inferiori ai minimi o superiori ai massimi nella misura cinquanta per cento di quelli indicati nel DPR n. 158 del 1999;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 683 della norma suddetta, il comune deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- che le voci di costo del Piano Economico Finanziario 2014 risultano confermare gli importi dell'anno precedente, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. n.2);

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio è, pertanto, pari ad € 5.550.000,00 risultante dalla somma dei costi del piano finanziario e della gestione della tariffa , oltre ad € 310.000,00 quali costi figurativi da sostenere per finanziare le agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando il metodo alternativo di determinazione delle tariffe di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese la tariffe giornaliere) indicate nell'all.n.3,, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite nello stesso allegato, adottando per indice di produttività specifica valori compresi nella scheda dei coefficienti kc allegati al DPR 158/1999, e per indice di qualità specifica valori compresi nella scheda dei coefficienti kd allegati al DPR 158/1999, nei nuovi limiti minimi e massimi applicabili per gli anni 2014 e 2015, purchè l'applicazione dei coefficienti kd non determini incrementi superiori al 12 per cento rispetto all'anno precedente;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il TUEL vigente nella Regione Sicilia;

VISTA la Delibera G.M. n. 80 del 04/08/2014 con la quale si propone al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e tariffe IUC per l'anno 2014;

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, <u>SI PROPONE AL CONSIGLIO</u> la deliberazione del seguente dispositivo:

- 1) di dare atto che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni è istituita dal 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n, 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni;
- 2) di determinare, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1996 e successive modificazioni, nel rispetto dei limiti fissati dalle Leggi di riferimento, per l'anno 2014 le aliquote dei tributi IMU e CASI, e le tariffe TARI, ferme restando per quanto qui non contemplato le singole discipline regislative, anche comunali, di riferimento;

per il tributo IMU: di determinare:

- a. l'aliquota di base nella misura del 10,6 per mille per:
- le aree fabbricabili;
- i terreni:
- i fabbricati diversi dalle abitazioni principali , dando atto che i fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nel gruppo D è dovuta al Comune la quota d'imposta pari al 3 per mille.
- b. l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita dalla legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative
 - pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- c. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, applicando lo stesso trattamento fiscale, l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di

Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996.

4) per il tributo TASI:

- di determinare:
- a. l'aliquota del 2,5 per mille per:
- l'abitazione principale scritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A2, A6,A7, A10 e A11, e relative pertinenze;
- b. l'aliquota del 1,5 per mille per:
 - -l'abitazione principale scritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A3, A4, A5, e relative pertinenze.
 - Per abitazione principale s'intende, come definita ai fini dell'imposta municipale, l'alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A, esclusi gli A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
- c. di applicare lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale, con l'applicazione dell'aliquota di cui al presente punto , lett. a) e b), anche per i fabbricati ad essa assimilati dalla Legge o dal Comune, di seguito indicati e per i quali si riconosce la soggettività passiva all'adempimento dell'obbligazione tributaria, nei soggetti sottoindividuati:
- gli alloggi e relative pertinenze delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibiti ed effettivamente utilizzati ad abitazione principale dei soci assegnatari. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
- un unico immobile e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
- l'unità immobiliare e relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996.
- d. l'aliquota del 1 per mille per:
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n. 133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni.

- e. di azzerare l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) e successive modificazioni per tutti gli immobili siti nel Comune di Giarre ad eccezione di quelli soprariportati alle lett. a),b),c) e d) del punto 4;
- 5) Di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 29,56 %;
- 6) per il tributo TARI:
 - di stabilire le tariffe 2014 negli importi indicati nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. n.3);
 - di dare atto che occorre preventivamente adottare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani , opportunamente asseverato dal Servizio comunale che ne cura l'esecuzione;
- 7) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 8) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'approsito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- 9) Di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

ATTO che la deliberazione di cui alla presente proposta:

verrà <u>pubblicata</u> in copia all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi e trasmessa ai <u>Capigruppo consiliari</u>, <u>al Presidente del Consiglio Comunale</u> ed all'<u>U.R.P.</u> ai sensi dell'art. 31 dello Statuto comunale, dell'art. 52 - comma 3° - del Regolamento consiliare, nonché degli artt.11 - comma 1°.- e 15 - comma 4° - della L.R. n. 44 del 3.12.1991, modificato dall'art. 4 della L.R. n. 23 del 5.07.1997 e ss.mm.ii.

LA FRESENTE PROPOSTA CONSTA DI N.	FOGLI FIN QUI.
Giarre, 1 4 AGG 2014	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	,
cognome e nome: LIPAR LETTERY	
firma: (Doth Vatterio Libari)	
V 1948	L'ASSESSORE RELATORE
	cognome e nome:
	firma:
	,

-<u>PARERI EX ARTT. 53 L. N. 142.1990 E 1 L.R. N. 48.1991</u>-

DIRIGENTE DELL'AREA II^:
* AVOREVOLE
Giarre, <u>1.4 A60. 2014</u>
cognome e nome: LAPARILETTERIO AAGIOMITA COMERCIALE firma: Mont. Letterio Liberii
- AREA 2^ - GESTIONE RISORSE E ORGANIZZAZIONE -
ATTESTAZIONE DI COPERTURA DELLA SPESA E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.153 - comma 5° - del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, SI ATTESTA la COPERTURA della SPESA di cui alla presente PROPOSTA, disponendone la seguente PRENOTAZIONE:
n per € esercizio intervento cap competenza / residui - disponibilità rimanente €
competenza / residui - disponibilità rimanente €.
Lì
cognome e nome: LETTERIO LIPARI
firma: <u>DIRIGENTE RESPONSABILE DI RAGIONERIA</u> : PARERE N. 121 FAUOREVOLE
Li 14 AGO. 2014 IL DIRIGENTE cognome e nome Lipari Letterio RAGIONIETE (ENEVALE firmav Dob. Agrico (Jugari)
PROPOSTA acquisita il 14-08-2014 - N. REGISTRO 36 dopo avere
verificato che i documenti allegati corrispondono a quelli indicati come tali nella "proposta" -
L'ADDETTO sig. GRASSO E WIA - firma: Goes Olle

PRESENTI:	
COMUNE	COM TAX
ASSENTI:	egge
ORARIO DI INIZIO / FINE 1a - 340	A BER
ALLA DELIBERAZIO	ONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. N. 63
DEL 08.09-10 MARRE.	PRESIDENTE STATE
Tate (1)	AND CO
CONSIGLIERE TOOD SO	
I L'ASSESSORD ANZIANO	. JE-SEGRETARIO GENERALE
a Colombia	Jouen Moun

"ALL. 2"



COMUNE DI GIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

Telefax n. (095) 963.234 - Tel. (095) 963.111

C.A.P.95014 - Partita I.V.A. n.00468980875

	Prot. N	` `
	Allegaty sebale del Consiglio Comunate	
	n. 63 del 08-09-2014.	,
S.,	Il Consigliere anziano l'il vesiconte Il Segretario Generale	Al Presidente del Consiglio Comunale
		per

OGGETTO: Emendamento alla proposta deliberativa nr. 07 del 14.08.2014, Area VI.

Il sottoscritto CANSIUO F. SCO ,nella qualità di consigliere comunale, propone il seguente emendamento alla proposta deliberativa in oggetto:

aggiungere nell'oggetto le parole "Componente TASI"

sopprimere nella parte motiva della proposta i seguenti punti:

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 24/10/2013, le aliquote dell'imposta municipale propria sono da confermare per l'anno 2014, in ottemperanza agli obblighi assunti ai fini dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato, ai sensi degli artt. 243-bis e 243-quater del TUEL 267/2000, con atto consiliare n. 7 del 28/01/2014;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1 , commi da 641 a 702 , della Legge 147/2013 ha istituito e regolato , a decorrere dal 01/01/2014 ,il nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani , sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale , compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza ;
- in particolare , il comma 689 rende possibile la liquidazione d'ufficio della tassa dovuta dai contribuenti , in ottemperanza al principio della massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti stessi ed in continuità con i sistemi di riscossione dei tributi sostituiti in essere negli anni precedenti;
- il comma 688 attribuisce al Comune il potere di regolamentare modalità, scadenze e numero delle rate di pagamento del tributo in oggetto, fermo restando il ricorso agli strumenti di riscossione da esso dettati quali F24, bollettino di conto corrente postale unico nazionale, etc..;
- il combinato disposto dei commi 650 e 654, prevede la determinazione del piano tariffario in funzione di assicurare un gettito tributario a totale copertura dei costi del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti;

- l'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 ha istituito il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui è confermata la riscossione in capo al Comune anche con riferimento alla TARI:

CONSIDERATO:

- che presupposto dalla TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva:
- che ai sensi dell'art. 1, comma 682 della norma suddetta, il comune, con regolamento da adottare ai sensi dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
- 1) i criteri di determinazione delle tariffe:
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- che ai sensi dei, comma 651 e 652 della norma suddetta, il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999,o, in alternativa, delle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti, per cui le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, con la facoltà di adottare ,per gli anni 2014 e 2015, coefficienti di produttività inferiori ai minimi o superiori ai massimi nella misura cinquanta per cento di quelli indicati nel DPR n. 158 del 1999;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 683 della norma suddetta, il comune deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- che le voci di costo del Piano Economico Finanziario 2014 risultano confermare gli importi dell'anno precedente, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. n.2);

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio è, pertanto, pari ad € 5.550.000,00 risultante dalla somma dei costi del piano finanziario e della gestione della tariffa , oltre ad € 310.000,00 quali costi figurativi da sostenere per finanziare le agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando il metodo alternativo di determinazione delle tariffe di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le

tariffe giornaliere) indicate nell'all.n.3,, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite nello stesso allegato, adottando per indice di produttività specifica valori compresi nella scheda dei coefficienti kc allegati al DPR 158/1999, e per indice di qualità specifica valori compresi nella scheda dei coefficienti kd allegati al DPR 158/1999, nei nuovi limiti, minimi e massimi applicabili per gli anni 2014 e 2015, purchè l'applicazione dei coefficienti kd non determini incrementi superiori al 12 per cento rispetto all'anno precedente;

sopprimere nella parte motiva della proposta i seguenti punti:

- 3) per il tributo IMU:
- di determinare:
- a. l'aliquota di base nella misura del 10,6 per mille per:
- le aree fabbricabili;
- i terreni;
- i fabbricati diversi dalle abitazioni principali , dando atto che i fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nel gruppo D è dovuta al Comune la quota d'imposta pari al 3 per mille.
- b. l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita dalla legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative
 - pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- c. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, applicando lo stesso trattamento fiscale, l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996.

6) per il tributo TARI:

- di stabilire le tariffe 2014 negli importi indicati nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. n.3);
- di dare atto che occorre preventivamente adottare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani , opportunamente asseverato dal Servizio comunale che ne cura l'esecuzione;

Aggiungere nel dispositivo il seguente punto

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo considerato che il comune é tenuto ad effettuare l'invio della presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 10

settembre 2014, ai sensi del'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 ,mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, altrimenti l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, (comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014).

Il Consigliere Comunale

PANENO TECNICO-CONTABILE
GLANNE LI 8/9/214

FAVOREVOLE AM

GRUPPO CONSILIARE "CITTA" VIVA" INTERVENTO SULL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE 8 SETTEMBRE 2014

Il Consiglio Comunale convocato in data odierna si appresta ad approvare le aliquote TASI, imposta che graverà – assieme alle altre due che compongono la cosiddetta IUC, TARI ed IMU – in parte anche sugli inquilini e che, di fatto, sostituisce l'IMU sulla prima casa, consentendo ai Comuni di incamerare significative risorse. Segnatamente, a Giarre, l'introito prospettato ammonta complessivamente a circa 1.700.000,00 euro. Sul tema, Città Viva, unitamente ad altre associazioni operanti sul territorio, aveva inoltrato una missiva, protocollata lo scorso 9 luglio, al Sig. Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, al fine di sensibilizzare l'Amministrazione ed il Civico Consesso sulla necessità di attenzionare le famiglie, specialmente quelle a basso reddito, quelle composte da un nucleo familiare più numeroso e quelle nelle quali vi fossero componenti affetti da disabilità.

Sulla TARI, invero, si è intervenuto, introducendo delle riduzioni a favore dei nuclei singoli o composti da due persone ed a basso reddito, ma nulla è stato fatto per le famiglie come su indicate. Nello specifico, in un passaggio della lettera, così ci si era espressi: "è di comune evidenza l'impatto traumatico che la crisi economica sta generando anche sulle Famiglie della nostra città, ed in generale sulle fasce più deboli della popolazione che non riescono più a far fronte alle esigenze quotidiane. In particolare, sul piano fiscale, facciamo nostro l'invito formulato in tutta Italia dall'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, esprimendo la nostra preoccupazione relativamente alla TASI, la nuova tassa sulle abitazioni che nella sua forma originale manca di qualsiasi forma di tutela verso le famiglie numerose ed a basso reddito. Vi invitiamo perciò, a prendere in considerazione l'introduzione di detrazioni che tengano in considerazione i carichi familiari, come era stato previsto dall'IMU con la detrazione pari a 50 € per ciascun figlio residente, ed ulteriori forme di detrazione per i nuclei familiari a basso reddito o con gravi disabili conviventi. Vi segnaliamo, invitando a consultare i siti internet per tutti i riferimenti di legge, che numerose Città che hanno deliberato sulla TASI hanno introdotto forme di tutela verso le famiglie con figli, come ad esempio Venezia, Ferrara, Vicenza, Latina, Bergamo, Torino". Orbene, ciò

cui si sarebbe auspicato sarebbe stata l'introdutione di correttivi in favore dei ceti più disagiati, in particolore, garantendo con l'eventuale extragetito della TASI, interventi di detratione sull'applicatione dell'IMU.

indication de la composition del composition de la composition de la composition del

Ben si comprendono le difficoltà finanziarie dell'Ente, il cui fragile bilancio ingessa inevitabilmente gli slanci più importanti e considerevoli, ma si ritiene convintamente che, in un periodo storico così gravoso per i cittadini, una scelta della Politica che muova, seppur ancora simbolicamente, ma in maniera decisa, verso un orizzonte di crescente attenzione ed impegno sociale può certamente innescare il germe della speranza nelle famiglie più bisognose di sostegno. La rotta che questa Amministrazione deve seguire è quella che conduca alla massima realizzazione di un principio costituzionalmente garantito che è quello del rispetto della capacità contributiva che garantisce al contribuente, la sottoposizione ad una tassazione che sia proporzionata alla propria condizione sociale ed economica (art. 53 Cost.). La via per risanare le casse comunali non può certo essere quella del progressivo e continuo aumento delle imposte, atteso anche il fallimento pratico cui condurrebbe tale impostazione, vista la gravissima percentuale del 70% di evasione, riscontrata qualche settimana addietro presso gli uffici finanziari del nostro ente. La gente non ce la fa più e la Politica non può rimanare sorda ed inerte. L'inversione di rotta che si chiede a gran voce deve sostanziarsi in una energica riduzione delle spese, piuttosto che nel tentativo, come si è detto non automaticamente proficuo, di aumentare le entrate mediante l'inasprimento delle tasse: questo deve essere il nord della bussola di una classe politica che ambisca ad essere virtuosa e davvero degna servitrice del popolo elettore.

Giarre Iì, 8 settembre 2014

63 del 08-09-2014

Il gruppo consiliare Città Viva

11 Segretario Generale

ALL. 1

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014

pubblica sicurezza e vigilanza tutela del patrimonio artistico e culturale illuminazione stradale pubblica servizi cimiteriali servizi di manutenzione stradale	€ €	1.798.214,95 223.090,82 986.622,20 243.320,34 500.424,74
servizio di protezione civile servizio di tutela degli edifici ed aree comunali servizi demografici servizi di manutenzione del verde pubblico	€ €	659.154,92 203.514,02 623.471,18 512.398,26
TOTALE	€	5.750.211,43



COMPONEDION		
TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 20.	14	
ARTICOLO 1 , COMMA 652 , LEGGE 147/20	013	
DATI GENERALI		
DESCRIZIONE VOCI	MISURA	QUANTITA'
COSTI GESTIONE SERVIZIO	€	5.550.000,00
COSTI AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE	€	230.000,00
COSTI AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE	€	80.000,00
COSTO SERVIZIO TOTALE	€	5.860.000,00
QUANTITA' ANNUA RIFIUTI	KG	15.850.000
ABITANTI RESIDENTI	NR.	28.200
NUCLEI FAMILIARI	NR.	10.200
FAMIGLIE UNICO OCCUPANTE	NR.	3.285
COMPONENTI DI FAMIGLIA MEDIA	NR.	2,76
TOTALE SUPERFICIE TASSATA	MQ	1.390.000,00
TOTALE SUPERFICIE UTENZE DOMESTICHE	MQ	1.020.000,00
TOTALE SUPERFICIE UNON DOMESTICHE	MQ	370.000,00
INCIDENZA SUPERFICI UTENZE DOMESTICHE	%	73,38
INCIDENZA SUPERFICI UTENZE DOMESTICHE	%	26,62
SÜRERFICIE MEDIA UTENZE DOMESTICHE	%	100
RRODUZIONE ANNUA MEDIA RIFIUTI PER MQ	KG	11,4
costo per kg di rifiuto	€	0,37
TARIFFA MEDIA ANNUA AL MQ	€	4,22
QUANTITA' RIFIUTI ANNUI DA UTENZE DOMESTICHE	KG	11.630.000
QUANTITA' RIFIUTI ANNUI DA UTENZE NON DOMESTICHE	KG	2.220.000
QUANTITA' ANNUA RIFIUTI DI UTENZE DOMESTICHE PER ABITANTE	KG	412,41
QUANTITA' GIORNALIERA RIFIUTI DI UTENZE DOMESTICHE PER ABITANTE	KG	1,54
COSTO ANNUO SERVIZIO UTENZE DOMESTICHE	€	4.070.000,00

COSTO UNITARIO RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

COSTO ANNUO SERVIZIO UTENZE NON DOMESTICHE

COSTO SERVIZIO ANNUO PER ABITANTE DA UTENZE DOMESTICHE

PRODUTTIVITA' QUANTITATIVA ANNUA SPECIFICA PER UNITA' DI SUPERFICIE

COMUNE DI GIARRE

NG 3

1.790.000,00

144,33

0,35

11,38

€

€ €

KG

	COMUNE DI GIARRE		
	TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 201.	4	
	ARTICOLO 1 , COMMA 652 , LEGGE 147/20		
,	UTENZE DOMESTICHE		
······································	DESCRIZIONE VOCI	MISURA	QUANTITA'
CMG	COSTO MEDIO DI GESTIONE	€	4,22
	TARIFFA MEDIA ANNUA AL MQ		
IPS UD	INDICE PRODUTTIVITA' SPECIFICA		1
	INDICE PRODUTTIVITA' SPECIFICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELLE		
	UTENZE DOMESTICHE	<u> </u>	
IQS UD	INDICE QUALITA' SPECIFICA DEI RIFIUTI		0,95
	INDICE QUALITA' SPECIFICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELLE UTENZE		
	DOMESTICHE		
	TARIFFA ARRUGATA AL MO	€	4,01
TS	TARIFFA APPLICATA AL MQ	E	4,03
	CMG*IPS*IQS		
GETTITO	LORDO PREVISTO	€	4.070.000,00
RIDUZIONE UNICO OCCUPANTE		€	200.000,00
	NE DISTANZA/NON RES./AB. POP./INDIG.	€	30.000,00
	NETTO PREVISTO	€	3.840.000,00

144.3

COMUNE DI GIARRE

TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014

ARTICOLO 1 , COMMA 652 , LEGGE 147/2013

UTENZE NON DOMESTICHE

	Numero						TARIFFA	INCREMENTO
Descrizione tipo voce	immobili	Superficie Totale	CMG	IPS	IQS	TS	2013	PERCENTUALE
1.1-CINEMA,MUSEI,BIBLIOTECHECINE TEATRO	18	3049	4,22	0,23	7,25	7,04	6,37	10,52
3.1-SCUOLE, UFFICI, STUDI PROFESSAGENZIA DI ASSICURAZIONE	241	31336	4,22	0,45	3,87	7,35	6,64	10,69
4.1-BANCHE,IST.CREDITO,ASSICURAZBANCA, IST. DI CREDITO, ECC.	9	1963	4,22	1,19	2,6	13,06	11,77	10,96
5.1-ALBERGHI, OSPEDALI, COMUNITA'-ALBERGO	13	8547	4,22	0,43	6,15	11,16	10,13	10,17
6.1-C.COMM., SUPERMERCATI, DEP. UFF MAGAZZINO ALL'INGROSSO	9	5505	4,22	0,78	5,7	18,76	16,81	11,6
7.1-PUBBLICI ESERCIZI, BAR-BAR	47	4221	4,22	1,28	3,8	20,53	18,66	10,02
8.1-NEG.ALIMENTARI, PIANTE, ECCBOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	90	5444	4,22	2,21	2,01	18,75	16,97	10,49
9.1-NEG.NON ALIM., DISTR.CARBURANDISTRIBUTORE DI CARBURANTE	341	40761	4,22	0,43	5,2	9,44	8,5	11,06

10.1-ESERC.E OPIF.INDUSTR. E ARTIGAUTOLAVAGGIO	162	16413	4,22	0,39	5,31	8,74	8,74	0
11.1-MAGAZZ.,ESPOSIZ.,MOSTRE,AUTORAUTORIMESSA	92	50613	4,22	0,2	5,54	4,68	4,68	0
12,1-GARAGE	5800	200000	4,22	0,18	2,37	1,8	0	0
TOTALE	6822	367852						

	Numero		TARIFFA	GETTITO
Descrizione tipo voce	immobili	Superficie Totale	2014	PREVISTO
1.1-CINEMA, MUSEI, BIBLIOTECHECINE TEATRO	18	3049	7,04	€ 21.464,96
3.1-SCUOLE, UFFICI, STUDI PROFESSAGENZIA DI ASSICURAZIONE	241	31336	7,35	€ 230.319,60
4.1-BANCHE,IST.CREDITO,ASSICURAZBANCA, IST. DI CREDITO, ECC.	9	1963	13,06	
5.1-ALBERGHI, OSPEDALI, COMUNITA'-ALBERGO	13	8547	11,16	€ 95.384,52
6.1-C.COMM.,SUPERMERCATI,DEP.UFFMAGAZZINO ALL'INGROSSO	9	5505	18,76	€ 103.273,30
7.1-PUBBLICI ESERCIZI, BAR-BAR	47	4221	20,53	€ 86.657,13
8.1-NEG.ALIMENTARI, PIANTE, ECCBOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	90	5444	18,75	€ 102.075.00
9.1-NEG.NON ALIM., DISTR.CARBURANDISTRIBUTORE DI CARBURANTE	341	40761	9,44	€ 384.783,84
10.1-ESERC.E OPIF.INDUSTR. E ARTIGAUTOLAVAGGIO	162	16413	8,74	€ 143.449.62
11.1-MAGAZZ.,ESPOSIZ.,MOSTRE,AUTORAUTORIMESSA	92	50613	4,68	€ 236.868,84
12,1-GARAGE	5800	200000	1,8	
TOTALE	6822	367852		€ 1.789.914,09

GETTITO LORDO PREVISTO	€ 1.790.000,00				
RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI	€ 80.000,00				
GETTITO NETTO PREVISTO	€ 1.710.000,00				

9 4 7 8

